

Articolo 34

Banche, commercio di valori mobiliari, borse e loro società fondate in comune

Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle borse e nelle loro società fondate in comune si applica l'articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.

Campo d'applicazione

Nel campo d'applicazione di questa disposizione speciale rientrano le banche, il commercio di valori mobiliari, le borse e le loro società fondate in comune, che in seguito alle rispettive connessioni internazionali devono essere in grado di offrire i loro servizi anche durante gli orari d'apertura dei corrispondenti istituti in altre parti del mondo. Il campo d'applicazione si limita però alle attività necessarie per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali. Altre attività sono soggette all'obbligo di autorizzazione (ad es. servizi che per motivi legati alla concorrenza o a bisogni dei clienti devono essere offerti il più rapidamente possibile e che quindi rendono necessaria una trattazione durante la notte o nei giorni festivi).

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Le banche, il commercio di valori mobiliari, le borse e le loro società fondate in comune possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno o festivo, sempreché ciò sia necessario per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno, festivo e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).